



Comune di Ostellato

PROVINCIA DI FERRARA

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056

e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL', EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 AVENTE AD OGGETTO: "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

VISTO anche il recente DPCM del 26 aprile 2020 che in cui, all'art. 1, comma 1, lettera t), si ribadisce che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, prevedendo e disciplinando la modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali preparatorie allo stesso, quali le eventuali Commissioni consiliari, in modalità telematica mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale vigenti;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire il buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Ostellato definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

ATTESO CHE il d.l.30 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020 n.124, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni contenute nel sopracitato articolo 73 e che infine il dl 7 Ottobre 2020, n. 125 , in corso di conversione, ha ulteriormente prorogato la scadenza al 31 gennaio 2021;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza al fine di limitare il rischio di contagi derivanti dalla pandemia in corso:

DISPONE

1) È approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in atto, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

2) Sono approvati i seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, applicabili anche alle relative commissioni consiliari:

ART. 1 - Principi generali

Le sedute istituzionali degli organi consiliari si svolgono nel periodo di emergenza sanitaria in via telematica della videoconferenza, secondo una delle sottoindicate modalità:

con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

oppure

con la presenza fisica del Presidente del Consiglio comunale e del Segretario Generale presso la sede comunale, a cui possono aggiungersi fino ad un massimo di ulteriori cinque componenti del Consiglio comunale (o della commissione), al fine di garantire il rispetto di una adeguata distanza di sicurezza interpersonale;

ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei consiglieri che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
- consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione che avverrà per appello nominale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al Regolamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

1) la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea. La nota di convocazione della seduta potrà quindi prevedere la presenza presso la Sede comunale, nelle modalità di cui all'art. 1, oppure il collegamento da remoto di tutti i componenti;

-
- 2) per sale istituzionali si intendono anche le sale di tele presenza e le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza eventualmente presenti presso la sede dell'Ente;
 - 3) la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale;
 - 4) la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune;
 - 5) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza.
- A tal fine ogni componente dell'organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;
- 6) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - 7) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori;
 - 8) per il computo del numero legale — quorum strutturale - si considerano presenti i componenti del Consiglio collegati in videoconferenza oltre, eventualmente, a quelli presenti, presso la Sede comunale, congiuntamente al Presidente e al Segretario.

ART. 4 — Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare assessori esterni, i dirigenti e collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti, nei termini di cui al Regolamento del Consiglio ed allo Statuto.

ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente, assistito dal Segretario Generale, ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

ART. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) eventualmente messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, o con altra modalità che sarà esposta dal Presidente del Consiglio in apertura di seduta, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al Regolamento", "intervento in discussione", "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta.

Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate.

La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun consigliere.

ART. 7 — Utilizzo dell'account

Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

ART. 8 — Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 9 — Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari

Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili, tenuto conto della specificità delle stesse.

ART. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale.

DISPONE altresì

- 1) Inviare il presente atto alla Prefettura, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali ed ai Responsabili di Area.
- 2) Il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 decreto legge 18/2020

Ostellato 02.11.2020

**Il Presidente del Consiglio
F.to Flavio Pozzati**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE).